



SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| UFFICIO DI SEGRETERIA |            |
| CORRISPONDENZA        |            |
| P.E. 10.000.00        |            |
| N.                    | 1225       |
| Data                  | 11-11-2013 |

**Relazione al progetto di legge**  
**“RIFORMA DELLA LEGGE N.72 DEL 7 MAGGIO 2008 - PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE**  
**DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DELL’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI**  
**IN AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE”.**

Eccellenze, signori Consiglieri,

nel 2008, con l’emanazione della Legge n.72 ed in seguito con i decreti delegati collegati, la Repubblica di San Marino ha intrapreso un importante percorso verso l’applicazione di una serie di misure che portino il Paese al conseguimento di standard di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in linea con i paesi più avanzati in questo campo.

Ad alcuni anni dall’emanazione di questo corpo normativo è stato possibile e necessario fare un’analisi dell’efficacia di questo strumento legislativo nell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti anche in base alle indicazioni contenute nel primo Piano Energetico Nazionale. A questo proposito appare subito chiaro come la forte crisi economica internazionale, con le sue gravi ripercussioni interne, abbia influenzato negativamente l’andamento della riqualificazione del parco edilizio sammarinese verso una progressiva stasi nella realizzazione edilizie, riducendo, in questo modo, il potenziale di miglioramento offerto dalle norme.

Nonostante questo è da rilevare come si sia certamente avviato un processo di cambiamento di mentalità nella cittadinanza volto ad una maggiore consapevolezza verso i temi del risparmio energetico, dell’approvvigionamento delle fonti energetiche rinnovabili e della riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera con risultati tangibili in diversi specifici interventi rivolti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

E’ da rilevare altresì il successo delle incentivazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici che ha portato in questi anni al raggiungimento di una percentuale di energia elettrica prodotta intorno al 3% del totale consumato, risultato raggiunto anche grazie ad un importante contributo economico da parte dello Stato.

Pur essendo, quindi, stati conseguiti alcuni risultati di rilievo, si rende necessario fornire nuovo impulso alla formazione di un terreno fertile per la realizzazione di quegli’interventi virtuosi che ci mettano al riparo da fattori problematici come il progressivo aumento dei costi dell’energia sia elettrica che relativa all’approvvigionamento di gas metano e, al contempo, determinino la sensibile diminuzione delle emissioni di gas serra, apportando il nostro contributo alla prospettiva globale di una normalizzazione dell’attuale andamento crescente delle temperature secondo quanto stabilito attraverso la sottoscrizione del protocollo di Kyoto.

La presente revisione della Legge n.72/2008 si avvale di un proficuo confronto con le categorie economiche, enti, associazioni professionali e di categoria al fine di formare un quadro ideativo il più possibile aperto alle diverse visioni sulla materia anche attraverso le esperienze maturate in questi anni di applicazione della Legge 72. Altresì prezioso è il



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

riferimento al lavoro di analisi e di proposta svolto dal nuovo Piano Energetico Nazionale (2012-2015) che dovrà trovare approvazione formale in tempi brevi.

Dalle analisi e dal confronto svolto scaturisce una serie di elementi critici, peculiarità e potenzialità:

- Il trend di crescita della domanda di gas metano non ha ancora intrapreso una significativa inversione di tendenza
- Dal 2007 i costi per cittadini e imprese dell'energia elettrica e del gas metano sono in progressivo aumento e, pur rimanendo più bassi rispetto alle tariffe italiane, è ragionevole prevedere un ulteriore consistente aumento degli stessi.
- Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ha preso avvio concentrandosi soprattutto sugli impianti fotovoltaici grazie all'incentivazione data dallo strumento del conto energia. Tale strumento deve essere modulato e coadiuvato da altre tipologie incentivanti per non risultare troppo oneroso per il bilancio dello stato.
- E' necessario introdurre nuovi parametri di efficienza energetica degli edifici come il consumo di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e il consumo di energia elettrica al fine di ottenere edifici più efficienti e spingere all'utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.
- Si rende necessaria un'accelerazione del processo di riqualificazione energetica edilizia, anche contrastando l'attuale crisi del settore, attraverso misure ed incentivi *ad hoc*. A tal fine deve essere introdotta e promossa la diagnosi energetica quale strumento imparziale per individuare le linee guida d'intervento sul sistema edificio-impianto.
- Le attuali limitate possibilità di approvvigionamento idrico interno spingono a rafforzare la normativa che favorisca ed incentivi l'installazione di impianti per il risparmio idrico, la raccolta delle acque meteoriche e il riuso dell'acqua sanitaria.
- Il percorso intrapreso verso l'efficientamento delle strutture pubbliche, attraverso il rinnovo degli impianti termici, dovrà essere continuato ed implementato al fine di ottenere edifici con prestazioni superiori ai requisiti minimi previsti.
- La diagnosi energetica dovrà essere promosso come strumento per conseguire alti livelli di risparmio energetico nel comparto industriale che costituisce la voce preponderante per quanto concerne i consumi di energia in Repubblica.

Nell'ambito del Progetto di Legge in oggetto, il CAPO I introduce le finalità della stessa (art.1), integra le funzioni attribuite all'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia fra le quali la redazione del Piano Energetico Nazionale, l'autorizzazione delle concessioni degli incentivi relativi al risparmio energetico e l'adozione delle linee guida interpretative ed applicative della presente legge (art.2).

Nell'art.3 vengono elencate le definizioni dei termini utili alla comprensione e applicazione della norma.

Al Capo II vengono specificati gli ambiti d'intervento della legge distinguendo i casi in cui si ha l'applicazione integrale della normativa, quelli in cui si richiede solo il rispetto di alcuni requisiti specifici ed i casi esclusi dall'applicazione. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici viene fatto riferimento



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

all'allegato 2 e si introduce il tema dell'indice di prestazione estiva e dell'illuminazione degli ambiente (non presenti nella Legge 72/2008) per i quali si rimanda a specifico decreto delegato che disciplini le specifiche modalità di calcolo (art.4). Nell'art.5 si introduce la scheda tecnica descrittiva e l'attestato di qualificazione energetica che costituiscono gli strumenti principali, prodotti da tecnici abilitati, per attestare il rispetto dei requisiti sopra citati. Importanti elementi di novità sono la totale flessibilità nell'utilizzo dei software di calcolo per la redazione delle pratiche energetiche, la possibilità da parte del proprietario di richiedere controlli sul soddisfacimento dei requisiti richiesti, l'obbligatorietà dell'attestato di qualificazione energetica negli atti di compravendita degli edifici e nelle locazioni (anche nei relativi annunci pubblicitari), i termini di validità dell'attestato in relazione alle modifiche sopraggiunte, l'istituzione del sito internet per l'inserimento dei dati on-line relativi agli attestati di prestazione energetica.

A supporto dell'impianto normativo sarà istituito presso il GPE il 'Sistema informativo nazionale sammarinese sull'efficienza energetica degli edifici' il quale oltre a funzionare da supporto alle procedure amministrative avrà compiti di coordinamento e monitoraggio sui programmi e progetti in materia di efficienza energetica (art.7). Nell'art. 8 vengono definite le misure di sostegno ed incentivazione affidate ad Autorità, A.A.S.S., G.P.E e S.E. fra le quali la promozione di diagnosi energetiche e interventi su edifici pubblici, di campagne di sensibilizzazione e di programmi di formazione e di favorire l'accesso alle informazioni utili agli utenti finali.

Al Capo III viene regolamentata la figura del Certificatore Energetico che assume, a differenza della normativa precedente, carattere di indipendenza rispetto agli altri attori del processo di qualificazione dell'edificio al fine di assicurare l'imparzialità della certificazione. All'art.18 si definiscono le funzioni del Servizio di gestione delle Procedure Energetiche (G.P.E) e dello Sportello Energia (S.E) e viene disposto il loro accorpamento presso l'Ufficio Prevenzione e Ambiente.

Il Capo IV si regola la cessione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili mentre al Capo successivo si indicano gli obblighi e gli interventi da incentivare per realizzare un sensibile riduzione dei consumi idrici per usi igienico sanitari.

Il Capo VI dispone le sanzioni per progettisti, direttori dei lavori e certificatori che commettano inadempienze nelle procedure di qualificazione e certificazione energetica e regola i controlli affidati al GPE che dovrà predisporre annualmente un piano di verifiche a campione su differenti tipologie d'intervento.

Gli incentivi a sostegno della realizzazione degli obiettivi della Legge vengono normati al Capo VII: si dispongono incentivi per le attestazioni di prestazione energetica volontaria, per le progettazioni e realizzazioni che portino a edifici ai quali vengano attribuite le migliori classi di efficienza energetica e per gli interventi di riduzione dei consumi idrici. Vengono inoltre incentivati gli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, anche attraverso lo strumento del conto energia e delle Società energetiche. Infine viene rimandato alla formulazione di appositi decreti delegati la definizione particolareggiata degli incentivi e le modalità di accesso ad essi, introducendo altresì la possibilità di alcune modifiche alle normative in materia edilizia al fine di migliorare l'incisività del sistema incentivante.

34



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

All'ultimo Capo si istituisce la 'Commissione per l'efficienza energetica in edilizia' che avrà il compito di dirimere problematiche inerenti questioni energetiche e di efficientamento in ambito edilizio, produrre pareri ed eventuali deroghe alla presente legge per casi particolari e non esplicitamente richiamati dalla medesima.

In conclusione, con questo Progetto di Legge ed i relativi Decreti di attuazione ed incentivazione a seguire, si andrà ad implementare e completare l'attuale legislazione in materia, fornendo uno strumento pratico ed efficiente per promuovere una reale conversione del parco edilizio in un ottica di risparmio energetico, di produzioni di energia rinnovabile e di un importante riduzione delle emissioni climalteranti.

San Marino, 8 novembre 2013

IL SEGRETARIO DI STATO

Matteo Fiorini